

Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport

Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020)

Divisione
della scuola

Divisione
della formazione professionale

Indice

Premessa	4
Introduzione	6
1. Dall'aggiornamento alla formazione continua	6
2. Una pianificazione della formazione continua	8
A. Indirizzi della formazione continua dei docenti	10
1. Indirizzi dipartimentali	10
2. Indirizzi settoriali	12
2.1 Scuola dell'obbligo	12
2.2 Scuole medie superiori	14
2.3 Scuole professionali	15
B. Modalità organizzative e finanziarie della formazione continua dei docenti	17
1. Attori e tipologie	17
2. Monitoraggio	18
2.1 Sistema educativo	18
2.2 Docente	18
2.2.1 Quantitativo minimo	19
2.2.2 Rapporto di fine ciclo	19
3. Procedure	22
4. Finanziamento della formazione continua	23
4.1 Evoluzione e proiezioni finanziarie	23
4.2 Partecipazione finanziaria del Cantone	25
4.3 Rimborsi	25
Nota conclusiva	27

Premessa

L'entrata in vigore il 1° di agosto del 2015 della legge sulla formazione continua dei docenti (LFCD) ha sostituito, modificandola, la legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990 (LCAD). Il cambiamento legislativo, intervenuto a vent'anni di distanza dall'introduzione della prima legge, ha concluso un percorso di riflessione sul tema della formazione continua dei docenti riconducibile a una serie di esigenze e cambiamenti interni ed esterni al mondo della scuola.

Sul piano federale un primo stimolo al dibattito è giunto nel 2004 attraverso le raccomandazioni formulate in materia di formazione continua dalla Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE)¹. Il documento indicava ai governi cantonali alcuni elementi chiave attorno ai quali orientare la concezione e lo svolgimento delle attività di formazione continua destinate ai docenti. Analogamente, la rielaborazione della legge sulla formazione professionale intrapresa all'inizio degli anni Duemila ha portato a una ridefinizione del quadro legale che regola la formazione professionale e delle disposizioni che riguardano la formazione dei docenti operanti in questo settore.

Un importante contributo al dibattito sul piano cantonale è stato invece fornito dal rapporto presentato dal Gruppo di lavoro sull'identità professionale del docente². Pubblicato nel 2007, il rapporto - oltre a segnalare la necessità di riconsiderare le modalità della formazione continua dei docenti orientandole maggiormente in un'ottica di sviluppo professionale - formulava alcune ipotesi di intervento in campo concettuale e organizzativo.

In un'ottica simile, nel 2011, l'iniziativa parlamentare generica Duca Widmer/Pagani riaffermava la necessità di affrontare la tematica della formazione continua degli insegnanti, intervenendo sul testo della LCAD³. L'iniziativa chiedeva in sostanza di apportare una serie di modifiche al testo legislativo in modo da garantire allo svolgimento delle attività di formazione continua dei docenti un quadro organizzativo maggiormente strutturato.

A seguito dell'iniziativa parlamentare, e sulla scorta degli auspici formulati nel rapporto della Commissione speciale scolastica, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) aveva costituito il gruppo di lavoro che avrebbe portato alla redazione della LFCD.

¹ CDPE (2014). *Recommandations relatives à la formation continue des enseignantes et enseignants*.

² Gruppo di lavoro 'Identità professionale del docente' (2007). *Rapporto finale*.

³ *Iniziativa parlamentare, presentata nella forma generica da Monica Duca Widmer e Luca Pagani per il Gruppo PPD per la modifica della legge concernente l'aggiornamento dei docenti del 1990 (Aggiornamento del corpo docenti e obbligatorietà)*, 14 marzo 2011.

Il rinnovato testo legislativo intendeva rispondere in modo adeguato ai bisogni dei docenti e della scuola, creando condizioni favorevoli all'esercizio di una formazione permanente, promuovendo l'evoluzione professionale del docente, e garantendo un monitoraggio e una pianificazione, senza tuttavia escludere un necessario margine di libertà all'insegnante nella costruzione di percorsi formativi personalizzati.

Il documento *Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020)* si inserisce all'interno di questo processo riflessivo, organizzativo e legislativo: l'adozione di una pianificazione a medio termine delle attività di formazione continua, ora iscritta nelle disposizioni formulate dal rinnovato testo di legge, risponde in effetti a esigenze manifestate sia a livello federale sia cantonale. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) introduce dunque il nuovo strumento di pianificazione che, ciclicamente, espliciterà in ambito di formazione continua indirizzi e linee guida.

Introduzione

1. Dall'aggiornamento alla formazione continua

Una chiave di lettura sintetica ma significativa sui cambiamenti intervenuti nelle riflessioni sullo sviluppo professionale dell'insegnante può essere ricavata da un indicatore terminologico. Nel titolo del rinnovato testo di legge al termine di 'aggiornamento' si è infatti preferito quello di 'formazione continua'. La modifica risponde ai mutamenti intervenuti nell'ambito della concezione della formazione professionale e al progressivo imporsi del principio secondo il quale la formazione continua è vista come una componente essenziale nell'esercizio di una professione e nell'evoluzione di una carriera.

Un principio valido anche per le professioni dell'insegnamento, all'interno delle quali il concetto di professionalità va inteso come un *“processo costantemente ridefinito in base a bisogni soggettivi (che derivano dallo statuto di autonomia e responsabilità individuale delle professioni intellettuali) e a bisogni collettivi (generati dall'incessante evoluzione dei paradigmi epistemologici di riferimento, dall'evoluzione socio-culturale della popolazione studentesca, dalla trasformazione dei sistemi formativi e dei mandati culturali della scuola)”*⁴. Negli ultimi decenni si è in effetti passati da un modello che prevedeva aggiornamenti saltuari - intesi come complementi di formazione disciplinari oppure legati a riforme dei sistemi educativi - a un modello che adotta una visione globale della formazione, considerata come un'attività svolta in modo continuo lungo tutto l'arco della carriera professionale del docente.

Nei termini proposti dalla LFCD, la formazione continua consegue il rinnovamento e lo sviluppo della formazione di base del docente e delle proprie competenze professionali (LFCD art. 2, cpv. 1). Analogamente, essa influenza il suo sviluppo personale e professionale, in termini di competenze scientifiche, pedagogiche, educative, metodologiche e sociali, tenendo conto dell'evoluzione del sapere, dei metodi di insegnamento e delle trasformazioni della società (LFCD art. 2, cpv. 2). La formazione continua influisce infine sulla dimensione istituzionale, contribuendo allo sviluppo degli istituti scolastici sul piano pedagogico e organizzativo, così come allo sviluppo del sistema educativo (organizzazione, strutture, strumenti, predisposizione all'innovazione e all'assunzione di nuovi compiti).

⁴ Gruppo di lavoro 'Identità professionale del docente' (2007), p. 3.

Il passaggio da un modello fondato sul principio dell'aggiornamento, verso un modello che considera la formazione come un'attività continua, implica un'accresciuta necessità di dichiarare quali siano le responsabilità che il docente deve assumersi nello sviluppo delle proprie conoscenze e competenze dopo la formazione di base e l'introduzione alla professione: *“La responsabilità individuale, nel caso dell'insegnante, non ha valenza privata, bensì pubblica. In altre parole, proprio nel nome di una professionalità complessa, occorre anche ridefinire il senso della responsabilità soggettiva all'interno di un disegno educativo istituzionale. E tutto questo attraverso un progetto di formazione continua”*⁵.

Queste considerazioni di carattere generale, applicate al contesto del sistema educativo cantonale, hanno in primo luogo imposto una rilettura del principio iscritto nella LCAD secondo cui il docente è responsabile del proprio aggiornamento: un principio al quale non si è rinunciato, ma che si è trasformato attraverso l'introduzione del concetto di formazione continua come 'diritto-dovere' (LFCD art. 4, cpv. 1).

La formazione continua appartiene dunque a pieno titolo ai compiti associati alla professionalità del docente. Quest'ultimo deve tuttavia essere messo nelle condizioni di poter sviluppare in maniera efficace un percorso di formazione in accordo sia ai bisogni del sistema educativo sia tenendo conto dei bisogni soggettivi. La legge stabilisce un ciclo formativo di quattro anni, durante il quale il docente svolge un quantitativo minimo di attività di formazione per le quali il Cantone si assume l'onere finanziario. Nel quantitativo minimo sono comprese le attività di formazione obbligatoria, ma possono anche essere incluse attività di formazione scelte dal docente. L'introduzione di un numero minimo di attività di formazione continua intende esplicitare un obiettivo quantitativo, fornendo allo stesso tempo un indicatore di monitoraggio, senza tuttavia privare l'insegnante della possibilità di far riconoscere all'interno del quantitativo minimo attività di formazione continua ritenute importanti all'interno della progettazione di un percorso formativo personale. Se da una parte l'insegnante è responsabile della propria formazione continua, della quale è l'attore principale, la LFCD riafferma ed esplicita il ruolo del Cantone, rispettivamente del Dipartimento, nel favorire e facilitare l'esercizio del 'diritto-dovere' alla formazione continua attraverso una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Si osserva infine che una classificazione affermata nel corso dei due decenni scorsi, traccia una tipologia delle attività di formazione continua in base ai rispettivi gradi di formalizzazione. La 'formazione formale' corrisponde ai sistemi nazionali di formazione, che comprendono il sistema scolastico, la formazione professionale, e la formazione terziaria.

⁵ Gruppo di lavoro 'Identità professionale del docente' (2007), p. 3.

La ‘formazione non formale’ raggruppa le forme di insegnamento non appartenenti al sistema formale di formazione (si tratta in particolare di attività di formazione continua sotto forma di congressi, seminari, conferenze, corsi privati o di forme di insegnamento a distanza mediate dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione). La ‘formazione informale’ comprende infine le attività intraprese al di fuori di una relazione discente-docente/allievo-insegnante (l’apprendimento avviene attraverso letture personali, l’impiego di risorse digitali, l’osservazione o la pratica sul campo).

Rispetto a questo modello, che distingue ‘formazione formale’, ‘formazione non formale’ e ‘formazione informale’ (e che considera come formazione continua solo la formazione ‘non formale’), la LFCD ha adottato una visione meno restrittiva che permette un maggior margine di apprezzamento e flessibilità nella scelta tra i diversi tipi di formazione strutturata, senza escludere a priori la formazione non strutturata. Il testo di legge propone in effetti una definizione ampia delle tipologie di attività che rientrano sotto la denominazione di formazione continua: attività individuali, collaborazioni con colleghi, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, progetti di sede, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre attività adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti (LFCD art. 2, cpv. 3).

2. Una pianificazione della formazione continua

L’attribuzione al Cantone della responsabilità di predisporre condizioni adeguate affinché il diritto-dovere del docente possa essere esercitato, non rappresenta una novità radicale. Come in passato, al Dipartimento spetta di promuovere la formazione continua dei docenti organizzando attività proprie o in collaborazione con altri enti formativi, sostenendo le attività promosse da singoli o da gruppi di docenti e facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti (LFCD art. 3, cpv. 1). L’elemento di novità introdotto dalla LFCD è piuttosto rappresentato dal concetto di monitoraggio che, a livello di sistema educativo, si traduce nella pianificazione quadriennale della formazione continua.

Una misura voluta dal Parlamento, ma che allo stesso tempo risponde agli auspici della CDPE e in particolare all’esigenza di fornire uno strumento per orientare gli attori scolastici (docenti, formatori, operatori e quadri) nella progettazione e nell’organizzazione della formazione continua sia a livello del singolo insegnante sia a livello delle comunità scolastiche.

La pianificazione quadriennale intende presentare delle linee guida che, nel breve e medio termine, orientano l’azione degli attori che partecipano al processo di formazione continua. Attraverso la pianificazione il Dipartimento, e con esso gli uffici dell’insegnamento e della formazione, formalizzano ed esplicitano intenzioni e bisogni formativi.

Le linee guida tracciate dalla pianificazione offrono inoltre un quadro di riferimento a cui gli enti preposti alla formazione possono riferirsi nell'allestimento delle proprie offerte. Il processo di definizione ed elaborazione che porta alla pianificazione contribuisce infine alla promozione di una maggiore coordinazione delle diverse iniziative formative, così da rispondere in modo adeguato ai bisogni dei docenti e del sistema scolastico.

Oltre a permettere un'efficace messa in pratica delle misure dipartimentali di promozione espone poco sopra, la pianificazione delle attività di formazione continua vuole essere una risorsa sussidiaria all'esercizio da parte dell'insegnante del proprio 'diritto-dovere' alla formazione continua: le linee guida consentono in effetti di programmare lo svolgimento dei percorsi formativi, contribuendo così a orientare le scelte formative individuali e delle comunità scolastiche.

La *Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020)* è introdotta nel sistema educativo ticinese con l'anno scolastico 2016/17. Alle note introduttive fin qui presentate, segue l'esposizione degli indirizzi per il quadriennio 2016-2020. Gli indirizzi presentano le linee guida e le intenzioni formative del Dipartimento. Progressivamente, essi sono declinati e specificati a dipendenza dei settori scolastici, in accordo alla seguente suddivisione: scuola dell'obbligo; scuole medie superiori; scuole professionali. Gli indirizzi sono inoltre accompagnati da un capitolo che presenta sinteticamente alcune indicazioni circa gli aspetti organizzativi e finanziari della formazione continua dei docenti. L'esposizione degli indirizzi è infine completata da una serie di schede descrittive (pubblicate separatamente) che permettono di declinarne i contenuti in relazione alle particolarità dei singoli gradi, ordini e settori scolastici (scuola dell'infanzia e scuola elementare; scuola media; scuola speciale; scuole medie superiori; scuole professionali).

La *Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020)* e le schede descrittive sono pubblicate in forma elettronica e possono essere consultate o scaricate al sito www.ti.ch/formazionecontinuo docenti.

Nota: nel testo è utilizzato il termine 'docente' per designare l'insieme dei docenti operanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, in accordo al testo della legge (LFCD art. 1, cpv. 1). Il termine è quindi riferito sia agli insegnanti della scuola dell'obbligo e postobbligatoria sia agli operatori scolastici specializzati sia ai formatori delle scuole professionali. Più generalmente, al di là delle specificità delle disposizioni di legge e regolamento, i principi esposti dal documento hanno un valore sistemico condivisibile da tutti gli attori della scuola ticinese; anche da quegli attori che beneficiano di offerte di formazione continua specifiche, come ad esempio le attività indirizzate ai quadri scolastici nell'ambito della Gestione della formazione per dirigenti d'istituzione formative (GeFo).

A. Indirizzi della formazione continua dei docenti

Gli indirizzi della formazione continua dei docenti espongono sotto forma di linee guida le intenzioni del Dipartimento in ambito di formazione continua e presentano nel contempo le aspettative formulate nei confronti dell'insieme del corpo docente e degli enti formativi. Nell'esposizione degli indirizzi si sono distinti gli 'indirizzi dipartimentali' (applicabili all'insieme dei docenti operanti all'interno del sistema scolastico ticinese) dagli 'indirizzi settoriali' (che tengono invece conto delle particolarità dei diversi settori scolastici). Inoltre, gli indirizzi sono stati classificati ricorrendo a una suddivisione che prevede tre ambiti formativi:

- ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)
- ambito disciplinare (B)
- ambito sviluppo personale e sociale (C)

La classificazione intende rappresentare le diverse componenti sulle quali si fonda la professionalità del docente. Pur schematica, e certamente non esaustiva, la suddivisione nei tre ambiti risponde all'intento di promuovere e preservare, nelle scelte di formazione continua di docenti e formatori, un corretto equilibrio tra lo sviluppo degli approfondimenti e aggiornamenti in ambito educativo, pedagogico e didattico, delle competenze scientifiche (disciplinari e interdisciplinari) e dello sviluppo delle capacità personali di interazione con l'ambiente professionale (allievi, colleghi di lavoro, ecc.) e con il contesto socio-economico e culturale di riferimento.

1. Indirizzi dipartimentali

Gli indirizzi dipartimentali espongono i principi che guidano la pianificazione della formazione continua. In particolare, gli indirizzi dipartimentali:

- orientano la scelta delle attività di formazione proposte dal Dipartimento;
- orientano i docenti e le comunità scolastiche nella programmazione delle proprie attività di formazione continua;
- forniscono agli enti formatori un punto di riferimento per l'elaborazione di offerte formative.

Ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)

L'ambito pedagogico-didattico-metodologico copre i processi di educazione e formazione (pedagogia) così come i metodi e le pratiche di insegnamento (didattica-metodologia) e si riferisce alle rispettive conoscenze (teoriche) e competenze (pratiche) possedute dal docente.

Attraverso la formazione continua, il Dipartimento intende promuovere nei docenti:

- lo sviluppo/declinazione/attuazione della propria competenza disciplinare e scientifica, in relazione a nuove esigenze educative e tenendo conto dei cambiamenti sociali e antropologici dell'allievo;
- una propensione alla ricerca in ambito educativo, a una rilettura critica del proprio agire professionale e a un vaglio attento delle innovazioni pedagogiche e dell'evoluzione teorica delle metodologie didattiche e pedagogiche;
- l'analisi dei fattori che incidono sugli esiti scolastici e sulla qualità dell'educazione;
- la collaborazione tra docenti in ambito didattico-pedagogico, attraverso comunità di apprendimento professionale.

In particolare, attraverso attività di formazione continua il Dipartimento intende accompagnare il docente nell'adozione di approcci/pratiche/forme didattico-pedagogiche orientate verso:

- lo sviluppo nell'allievo, oltre alle conoscenze disciplinari, delle competenze generali e trasversali (secondo le modalità indicate dai piani di studio dei diversi ordini e gradi scolastici);
- l'inclusività e l'applicazione della differenziazione e della personalizzazione nella gestione dell'eterogeneità;
- l'introduzione di metodologie di valutazione che tengano conto, accanto alla dimensione sommativa, di quella formativa e della formalizzazione di una valutazione delle competenze acquisite;
- la promozione dell'interdisciplinarietà.

Ambito disciplinare (B)

L'ambito disciplinare si riferisce alle conoscenze del docente relative alle discipline o materie insegnate. Attraverso la formazione continua, il Dipartimento intende promuovere e sostenere:

- un aggiornamento costante delle conoscenze del docente che tenga conto dell'evoluzione disciplinare delle materie insegnate, rispettivamente dell'evoluzione del settore professionale di riferimento;
- i contatti tra la scuola e la ricerca scientifica;
- i contatti tra la scuola e il mondo del lavoro, rispettivamente tra la scuola e i molteplici attori che partecipano alla formazione professionale.

Ambito sviluppo personale e sociale (C)

L'ambito dello sviluppo personale e sociale si riferisce alle capacità di interazione del docente con il suo ambiente professionale, p. es. nella collaborazione tra colleghi (in classe, all'interno dell'istituto, nel gruppo di materia, ecc.), nelle relazioni con gli allievi e le famiglie o con altri attori (autorità di nomina, organizzazioni del mondo del lavoro, società civile, media, ecc.).

Attraverso la formazione continua, il Dipartimento intende promuovere lo sviluppo personale e sociale del docente e in particolare delle sue competenze:

- relazionali;
- gestionali;
- comunicative.

2. Indirizzi settoriali

Gli indirizzi settoriali declinano gli indirizzi dipartimentali a seconda dei diversi settori scolastici. Pur restando linee guida, aggiungono un grado di specificità agli indirizzi dipartimentali.

2.1 Scuola dell'obbligo

La scuola dell'obbligo sta vivendo una fase di profondi cambiamenti: applicazione del concordato HarmoS; implementazione del nuovo *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese*; progetto di riforma *La scuola che verrà*.

La formazione continua dei docenti rappresenta uno strumento privilegiato per garantire un'implementazione efficace delle nuove disposizioni, per accompagnare i docenti nel cambiamento e per creare allo stesso tempo adeguate condizioni organizzative e lavorative.

Nel settore della scuola dell'obbligo, le proposte di formazione continua del quadriennio si prefiggono di promuovere e sviluppare la cultura collaborativa. L'evoluzione osservata in questi ultimi anni ha evidenziato come la scuola sia progressivamente divenuta una realtà complessa e multiforme. In un'organizzazione di questo tipo la collaborazione professionale è una vera e propria necessità funzionale. All'immagine dell'insegnante che opera con grande impegno e dedizione nella propria classe va affiancata quella di un professionista che sappia collaborare efficacemente.

Se l'esigenza di un lavoro collaborativo è generalmente condivisa, va ricordato che per i docenti, gli operatori e i quadri scolastici questo può rappresentare un vero e proprio cambiamento culturale che necessita tempi relativamente lunghi e occasioni di formazione continua che forniscano ai docenti strumenti e competenze adeguate.

Nel settore della scuola dell'obbligo, durante il prossimo quadriennio la formazione continua intende:

Ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)

- promuovere la messa in atto del nuovo *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese*, portando particolare attenzione ai seguenti elementi innovativi:
 - apprendere per competenze;
 - lavorare per situazioni-problema;
 - processi chiave e di co-elaborazione;
 - differenziazione didattica;
 - valutazione per l'apprendimento;
 - pluralità degli strumenti valutativi.
- promuovere forme di scambio rispetto ai diversi approcci didattici nelle varie discipline attraverso la produzione di documenti e materiali didattici (in accordo al Piano di studio), così come l'organizzazione di momenti informativi;
- promuovere la collaborazione tra docenti, formandoli all'utilizzo di forme di insegnamento che prevedono la compresenza didattica (co-teaching, team-teaching);
- proporre nella scuola media attività di formazione continua associate alla realizzazione di progetti educativi di istituto (PEI).

Ambito disciplinare (B)

- promuovere e sostenere attività di formazione finalizzate all'aggiornamento delle competenze disciplinari;
- favorire i contatti e la collaborazione tra la scuola e gli enti di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico locali, nazionali e internazionali;
- promuovere progetti di ricerca all'interno della scuola con l'ausilio di strumenti definiti da istituti di ricerca locali, nazionali e internazionali.

Ambito sviluppo personale (C)

- sostenere il docente nell'affrontare e gestire il cambiamento, riconoscendo, valorizzando e sviluppando le risorse personali;
- sostenere il docente nella gestione del gruppo classe, con attenzione particolare alle risorse e agli strumenti offerti dalla compresenza didattica;
- aiutare il docente nella ricerca di strumenti comunicativi che possano favorire un efficace dialogo educativo con l'allievo e con le componenti della scuola;
- sviluppare nei docenti tecniche di comunicazione che possano essere applicate nelle diverse situazioni che permeano il vissuto professionale (consigli di classe, collegi docenti, incontri con famiglie, con autorità scolastiche, giudiziarie, politiche, con i servizi del territorio e le realtà associative);
- preparare e sostenere i docenti nella mediazione e gestione dei conflitti, così come nell'affrontare situazioni critiche e di crisi in collaborazione con i servizi presenti sul territorio.

2.2 Scuole medie superiori

A vent'anni dall'ultima sostanziale riforma degli studi liceali in Svizzera e dalla sua attuazione nel Cantone Ticino, è opportuno rilanciare la riflessione su alcuni principi fondanti della formazione liceale, considerando sia i cambiamenti intervenuti a ogni livello nel contesto formativo sia le mutate esigenze della formazione accademica.

Nel 2016 la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti della Pubblica Educazione (CDPE) ha emanato le *Raccomandazioni relative alla garanzia a lungo termine dell'ammissione alle scuole universitarie senza esami con la maturità liceale*, mentre nella scuola obbligatoria è in atto l'implementazione del concordato HarmoS e del nuovo *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese*. La pianificazione quadriennale delle attività di formazione continua deve tener conto di queste due direttrici lungo le quali si sviluppano le sfide formative del futuro per il settore medio superiore.

Dall'inizio della riforma sono stati istituiti, e sono attivi, gruppi disciplinari e di area cantonali composti di docenti in rappresentanza di tutte le sedi di scuola media superiore, fra i cui compiti c'è anche quello di riflettere e di proporre attività di formazione continua. In questo contesto i gruppi disciplinari cantonali sono chiamati a formulare, in stretta collaborazione con i gruppi disciplinari di sede, dei progetti di percorsi di formazione continua che considerino con attenzione principalmente i temi del coordinamento degli insegnamenti e della valutazione.

Nel settore delle scuole medie superiori, durante il prossimo quadriennio la formazione continua intende:

Ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)

- promuovere e sviluppare esperienze di coordinamento degli insegnamenti sia negli ambiti disciplinari specifici sia in quelli di 'settore' (e ciò non solo all'interno dei gruppi disciplinari degli istituti, ma pure in prospettive allargate a forme di collaborazione più ampia, che riguardino l'insieme delle scuole medie superiori);
- promuovere la riflessione e l'approfondimento sul tema della valutazione, tenendo fra l'altro presente l'implementazione in corso di HarmoS nelle scuole obbligatorie. Le attività di formazione continua dovranno dunque permettere ai docenti di sviluppare e incentivare, con le modalità che si riterranno più opportune, esperienze comuni - nelle singole sedi, ma anche sul piano cantonale - di valutazione delle conoscenze e delle competenze raggiunte dagli studenti lungo il percorso di formazione, che li porterà ad acquisire la maturità liceale o la maturità commerciale cantonale.

Ambito disciplinare (B)

- promuovere l'approfondimento di aspetti significativi dei Piani di studio in vigore per le singole discipline e per i settori di appartenenza sia sul piano scientifico sia per quanto riguarda i versanti delle possibili applicazioni didattiche (anche di natura sperimentale);
- promuovere e sostenere i contatti con il mondo della ricerca scientifica, prestando particolare attenzione agli istituti di ricerca presenti sul territorio.

Ambito sviluppo personale (C)

- Declinare sul piano personale e professionale del docente le implicazioni dirette delle attività di coordinamento e di valutazione a cui è chiamato a partecipare; in particolare:
 - promuovere una cultura di collaborazione fra gli insegnanti;
 - promuovere e sostenere la condivisione di esperienze, sperimentazioni e prassi didattiche, nonché la messa in comune di materiali (ad esempio attraverso l'uso di piattaforme elettroniche).

2.3 Scuole professionali

La formazione nell'ambito delle scuole professionali muove dal presupposto che la stessa è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (OML).

Nelle scuole professionali (SP) ticinesi di base (secondario II) obiettivi e contenuti della formazione si fondano sulle molteplici ordinanze federali (OF) e sui conseguenti piani di formazione, periodicamente aggiornati, in sintonia con la rapida evoluzione del mondo del lavoro.

Per l'offerta d'insegnamento delle SP di base, occorre quindi fondarsi in particolare sull'impostazione di numerose e specifiche OF legate alle diverse professioni, sull'OF e il Piano quadro per l'insegnamento (PQI) della cultura generale, sull'OF sulla maturità professionale (MP) e il relativo PQI.

Per il settore terziario (non accademico) fanno stato l'OF del DEFR (OERic-SSS) e i diversi PQI di settore per i cicli formativi delle scuole specializzate superiori e per gli studi post-diploma.

Nel settore delle scuole professionali, durante il prossimo quadriennio la formazione continua intende:

Ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)

- promuovere forme di apprendimento per competenze (professionali, metodologiche e sociali) come previsto dalle OF di formazione; tale impostazione è riferita all'apprendimento degli allievi ma andrebbe estesa anche all'impostazione dei corsi di formazione continua per docenti e formatori del settore professionale (apprendimento 'in situazione');

- promuovere il modello delle competenze orientato agli obiettivi fondamentali della MP, nell'interazione di tre dimensioni: competenze disciplinari, trasversali e obiettivi di formazione generale. Nell'ambito della MP un accento particolare è posto sull'approccio interdisciplinare;
- favorire e rafforzare i legami tra mondo della scuola e mondo del lavoro, attraverso collaborazioni e scambi che coinvolgano docenti e scuole, aziende e datori di lavoro nonché le numerose OML;
- acquisire strumenti per migliorare l'apprendimento nelle SP: per futuri professionisti qualificati (percorsi di AFC) delle SP di base, per futuri quadri lavorativi intermedi o superiori (diplomati di livello terziario B), per candidati alla MP (con AFC) che accederanno, in particolare, alle scuole universitarie professionali (SUP).

Ambito disciplinare (B)

- perfezionare l'interazione e la complementarietà, soprattutto sul piano degli obiettivi e dei contenuti della formazione, tra chi opera nei diversi luoghi della formazione professionale: scuole, aziende di tirocinio o di stage, corsi interaziendali;
- rafforzare i legami con la realtà del mondo del lavoro, aggiornando costantemente il quadro delle competenze richieste (professionali, metodologiche e personali), in relazione alla rapida evoluzione delle svariate professioni e specializzazioni.

Ambito sviluppo personale (C)

- sostenere docenti, formatori e ispettori di tirocinio nella gestione delle persone in formazione specialmente nelle SP di base, incluse in classi sovente poco omogenee, considerate le differenze talora marcate di tipo anagrafico (cambiamenti di percorso formativo, riqualifiche professionali), culturale e linguistico (allievi allogliotti) e promuovendo adeguate capacità e metodologie di gestione dell'eterogeneità;
- aiutare docenti e formatori nella ricerca di strumenti comunicativi che possano stimolare gli interessi culturali e la motivazione ad apprendere, specialmente nelle SP di base, considerate spesso, a torto, come scelte di ripiego in rapporto ad altri percorsi formativi post-obbligatori;
- sviluppare forme di collaborazione e scambio tra insegnanti, operatori aziendali e ispettori del tirocinio;
- sostenere e preparare i docenti ad affrontare la gestione di casi problematici e situazioni difficili, con l'ausilio di operatori interni (mediatori, direzioni scolastiche) ed esterni (autorità scolastiche, servizi presenti sul territorio, ecc.).

B. Modalità organizzative e finanziarie della formazione continua dei docenti

Il passaggio dalla LCAD alla LFCD modifica solo in parte l'organizzazione e le procedure associate allo svolgimento della formazione continua dei docenti. Il modello decentralizzato, che prevede che le attività di formazione continua siano proposte e organizzate da molteplici attori - istituzionali e non - è mantenuto. Dal punto di vista organizzativo il cambiamento principale risiede nell'introduzione del monitoraggio delle attività di formazione continua del docente: una misura che ha imposto alcuni adattamenti procedurali e che modifica alcuni aspetti associati al finanziamento della formazione continua. A complemento dell'esposizione degli indirizzi del quadriennio 2016-2020, sono di seguito presentate alcune indicazioni sulle modalità organizzative, procedurali e finanziarie.

1. Attori e tipologie

L'organizzazione della formazione continua dei docenti è caratterizzata da un modello che prevede la partecipazione di molteplici attori che operano attraverso diverse modalità. L'offerta formativa destinata ai docenti si compone delle attività promosse da attori istituzionali (il Dipartimento e i suoi uffici), da attori scolastici (gruppi di docenti, istituti, comunità di apprendimento professionale, ispettorati, ecc.), da enti formatori riconosciuti - attualmente il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI e l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) - e da enti o singoli formatori esterni. Il modello organizzativo, ormai consolidato, prevede la compresenza di iniziative variegata che permettono di rispondere alle esigenze di formazione continua del sistema educativo (riforme, introduzione di nuovi piani di studio, ecc.), alle richieste che nascono all'interno delle comunità scolastiche (circondari, istituti, gruppi di materia, ecc.), così come all'esigenza del docente di comporre percorsi formativi individuali.

In accordo al regolamento sulla formazione continua dei docenti (RFCD), l'elenco degli attori che partecipano all'organizzazione e allo svolgimento di attività di formazione continua comprende (RFCD, art. 2, cpv. 1):

- Dipartimento, o suoi uffici;
- Dipartimento o suoi uffici in collaborazione con enti esterni o istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la responsabilità del Dipartimento;
- enti esterni e istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la loro responsabilità;
- gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente singoli istituti scolastici o docenti;
- enti esterni.

Rispetto all'elenco appena esposto il coinvolgimento del Cantone - in termini di pianificazione, di monitoraggio e di finanziamento - è variabile. Come avveniva nella LCAD, la LFCD prevede tre diversi gradi di coinvolgimento del Cantone rispetto alle tipologie di attività di formazione continua (cfr. LFCD art. 3, cpv. 1):

- il Cantone *organizza* attività di formazione continua svolte direttamente dal Dipartimento (rispettivamente dai suoi uffici) o in collaborazione con altri enti formativi riconosciuti;
- il Cantone *sostiene* attività di formazione continua promosse da singoli o da gruppi di docenti;
- il Cantone *facilita* la partecipazione dei docenti ad attività di formazione continua organizzate da altri enti (esterni, non riconosciuti).

2. Monitoraggio

Il passaggio dalla LCAD alla LFCD introduce il concetto di monitoraggio delle attività di formazione continua che si applica a due diversi livelli. A livello di sistema educativo, il monitoraggio si traduce nella stesura da parte del Dipartimento della pianificazione quadriennale della formazione e nella sorveglianza dell'applicazione della stessa. Per il singolo docente invece, il monitoraggio si applica alle dimensioni quantitative e qualitative delle attività svolte nel corso di un ciclo formativo di quattro anni.

2.1 Sistema educativo

A livello di sistema, il monitoraggio permette al Dipartimento di verificare la coerenza dell'offerta formativa rispetto agli indirizzi esposti dalla pianificazione quadriennale e di regolare l'attribuzione e l'impiego delle risorse finanziarie. In vista della scadenza del quadriennio, il monitoraggio permette in effetti al Dipartimento di verificare il grado di attuazione degli assi tematici precedentemente delineati, individuando così eventuali modifiche o correttivi da apportare nel corso del quadriennio successivo. Nel quadro del monitoraggio si iscrive anche l'aggiornamento annuale delle schede descrittive relative agli indirizzi e - sempre su base annuale - la presentazione di un rapporto al Consiglio di Stato (RFCD, art. 4, cpv. 3).

2.2 Docente

Per il docente, il monitoraggio prevede due disposizioni complementari. La prima - di tipo quantitativo - è riferita al numero minimo di giornate di attività di formazione continua che è tenuto a svolgere nel corso di un ciclo formativo di quattro anni. La seconda prevede invece la messa in atto da parte del docente di un'autovalutazione qualitativa del percorso formativo svolto.

2.3.1 Quantitativo minimo

La LFCD attribuisce al docente, indipendentemente dal grado di occupazione, la responsabilità di svolgere un quantitativo minimo di attività di formazione continua nel corso di un ciclo formativo di quattro anni (art. 4, cpv. 1):

- il regolamento fissa il quantitativo minimo a otto giornate (RFCD, art. 5, cpv. 1);
- il ciclo formativo di quattro anni decorre dalla data d'inizio dell'attività del docente e tiene conto di eventuali periodi di assenza o di congedo autorizzati. Per i docenti già attivi al momento dell'introduzione della LFCD il ciclo formativo di quattro anni è iniziato con l'anno scolastico 2015/2016.

All'interno del computo si inseriscono le attività di formazione a carattere obbligatorio proposte dal Dipartimento, così come quelle facoltative. Previo riconoscimento da parte degli uffici dell'insegnamento o della formazione, possono essere incluse anche delle attività liberamente scelte dal docente. Riguardo al quantitativo minimo valgono le disposizioni seguenti:

- il quantitativo minimo si compone delle attività di formazione che il Cantone, rispettivamente il Dipartimento attraverso i suoi uffici dichiara come obbligatorie;
- rientrano nel quantitativo minimo anche quelle attività di formazione continua proposte dal Cantone, rispettivamente dal Dipartimento attraverso i suoi uffici, ma che hanno carattere facoltativo;
- il docente - o gruppi di docenti, gruppi di materia, istituti, ecc. - possono richiedere di far riconoscere all'interno del quantitativo minimo attività di formazione continua scelte liberamente (al di fuori quindi di quelle obbligatorie e di quelle facoltative proposte dal Dipartimento);
- il riconoscimento di quest'ultime è vincolato alla valutazione degli uffici dell'insegnamento o della formazione circa l'interesse professionale dell'attività e tenendo conto del principio di una diversificazione degli ambiti e dei percorsi formativi;
- nel caso il Dipartimento proponga nel corso di un quadriennio otto (o più) giornate di formazione continua obbligatoria, il docente può richiedere di includere nel quantitativo minimo due giornate supplementari a sua scelta.

2.3.2 Rapporto di fine ciclo

La seconda misura di monitoraggio concerne la documentazione delle attività di formazione continua svolte dal docente. Alla fine del ciclo formativo, il docente è tenuto a redigere un rapporto che riassume il percorso effettuato nel corso del ciclo formativo di quattro anni; il rapporto indica al contempo le aspettative riferite al ciclo successivo⁶.

⁶ A seguito dell'introduzione della nuova disposizione che richiede di presentare un rapporto di fine ciclo, la precedente disposizione del regolamento che prevedeva la

a) Disposizioni

- il rapporto è redatto all'indirizzo del direttore d'istituto della sede di servizio ed è inviato anche all'esperto di materia o all'ispettorato (LFCD art. 4, cpv. 3);
- il rapporto (su richiesta del docente o del direttore) può essere oggetto di un colloquio e può coinvolgere l'esperto di materia o l'ispettorato (RFCD, art. 6, cpv. 2); i contenuti del colloquio sono riassunti in un breve rendiconto redatto dal direttore all'indirizzo dell'ufficio dipartimentale competente;

b) Contenuto del rapporto

In termini retrospettivi il rapporto espone:

- una sintesi del percorso di formazione continua effettuato nel corso degli ultimi quattro anni che elenca le attività svolte (obbligatorie, facoltative, e personali se ritenuto necessario) e presenta una valutazione delle stesse, rispettivamente dell'influsso avuto sulla pratica professionale del docente (in termini pedagogici-didattici-metodologici, disciplinari e di sviluppo personale e sociale);

In termini prospettivi il rapporto espone:

- una sintesi delle intenzioni del docente in ambito formativo per i prossimi quattro anni che espone i bisogni, gli obiettivi e le attività di formazione in corso che continueranno nel corso del nuovo ciclo formativo.

consegna di un rapporto di sintesi alla conclusione di ogni attività (art. 13) è stata abrogata, con effetto a partire dal 1° agosto 2016.

3. Procedure

Il RFCD prevede che la gestione amministrativa delle attività di formazione continua da parte del docente sia effettuata elettronicamente, attraverso un apposito portale. La disposizione del regolamento si riferisce alla progettata informatizzazione delle procedure legate alla formazione continua, a sua volta iscritta nell'ambito dell'aggiornamento della piattaforma informatica della Gestione Amministrativa delle Scuole (GAS) e della Gestione Allievi e Gestione Istituti (GAGI). Il progetto si trova attualmente nella fase preliminare di sviluppo e, una volta implementato, permetterà al docente di gestire elettronicamente le procedure legate alla formazione continua (iscrizione, richiesta di rimborso, verifica del numero di giornate di formazione svolte, ecc.).

Allo stato attuale, e nell'attesa dell'introduzione della gestione informatizzata, le procedure di iscrizione e di richiesta di rimborso rimangono invariate, fatta eccezione per alcuni accorgimenti legati all'introduzione del quantitativo minimo:

- il formulario 'Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua' prevede ora la possibilità di indicare se il docente intende far riconoscere un'attività di formazione continua liberamente scelta all'interno del quantitativo minimo (il formulario non equivale all'iscrizione alle attività di formazione continua che è amministrata autonomamente dagli enti formatori);
- per le attività di formazione continua promosse dal Dipartimento o da enti formatori riconosciuti (istituti di formazione, istituti scolastici, ispettorati, gruppi di docenti, ecc.) la richiesta di partecipazione può non essere necessaria; in questo caso la registrazione, la richiesta di eventuali rimborsi, così come la richiesta di includere l'attività nel quantitativo minimo possono avvenire tramite una lista di presenza firmata dal docente (e comunicata in seguito dagli organizzatori dell'attività agli uffici dell'insegnamento o della formazione);
- gli uffici dell'insegnamento e della formazione registrano le attività di formazione per le quali il docente ha fatto richiesta nel sistema GAS.

4. Finanziamento della formazione continua

La promozione di una formazione continua dei docenti efficace necessita la messa a disposizione di risorse adeguate in termini finanziari e in termini di tempo (vale a dire della possibilità per il docente di seguire attività di formazione continua compatibilmente con l'onere d'insegnamento). L'osservazione dell'evoluzione dei sistemi educativi internazionali, tende a mostrare che sempre più spesso ai docenti è richiesto di contribuire personalmente al finanziamento della propria formazione continua. Il nuovo testo di legge si discosta da questa tendenza, e tiene conto dell'importanza di assegnare risorse adeguate, p. es. attraverso l'adattamento delle modalità di rimborso e di supplenza applicate alle attività iscritte nel quantitativo minimo. Indispensabile tuttavia tenere presente che le risorse messe a disposizione della formazione continua dei docenti si inseriscono nel quadro più ampio dei mezzi attribuiti alla scuola e del relativo spazio di manovra finanziario concesso al Dipartimento.

4.1 Evoluzione e proiezioni finanziarie

L'evoluzione della spesa globale destinata alla formazione continua dei docenti è stata caratterizzata nell'ultimo decennio da un tendenziale aumento. In base alle proiezioni, nel 2016 la spesa globale della formazione continua toccherà il tetto massimo stabilito dal budget attribuito a questo tipo di attività. Il fenomeno è da una parte motivato dall'introduzione durante il mese di agosto del 2015 del nuovo testo di legge che ha generato una crescita del numero di attività di formazione continua svolte dai docenti. D'altra parte, all'aumento ha contribuito la tendenza che negli ultimi otto anni ha portato a un utilizzo progressivamente più esteso delle risorse messe a disposizione della formazione continua.

I crediti annuali previsti per le attività di formazione dal 2016 in poi ammontano a quasi 2.6 milioni di CHF. Parte di questi crediti (0.9 milioni di CHF) sono destinati alla formazione offerta dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (DFA) e dal 2017 saranno interamente integrati nel nuovo contratto di prestazione (l'importo di 0.9 milioni di CHF è costante dal 2010).




Grafico 1: Evoluzione della spesa per la formazione continua 2008-2020

Da un confronto dei dati raccolti durante i primi nove mesi di applicazione della LFCF con il budget attualmente predisposto per la formazione continua, le risorse disponibili appaiono come sufficienti per garantire all'insieme dei docenti di raggiungere il quantitativo minimo di otto giornate sull'arco del primo ciclo formativo (2015-2019) così come previsto dal RFCF. La proiezione si basa sugli indicatori ricavati fino a oggi e su un calcolo teorico del costo medio per giornata di formazione continua.

Tuttavia, nella pratica corrente i costi delle diverse attività di formazione continua possono variare in funzione della tipologia, della durata, del numero di partecipanti, ecc. Risulta dunque indispensabile garantire un monitoraggio sull'evoluzione globale della spesa. Allo stesso modo, gli uffici dell'insegnamento e della formazione sono chiamati a pianificare le attività di formazione continua obbligatorie e facoltative tenendo conto delle esigenze del sistema e, al contempo, garantendo una particolare attenzione nella procedura di riconoscimento di attività facoltative scelte dai singoli docenti o dalle comunità scolastiche (in accordo al criterio dell'interesse professionale, alle indicazioni fornite dagli indirizzi e dalle schede descrittive presentate dalla pianificazione quadriennale, e in accordo al principio di una diversificazione dei percorsi di formazione continua).

4.2 Partecipazione finanziaria del Cantone

L'introduzione nella LFCD delle disposizioni sul monitoraggio è accompagnata da un adeguamento delle modalità di assunzione da parte del Cantone dei costi generati dalle attività di formazione continua sia in termini di rimborso delle spese sostenute sia in termini di sostituzione dei docenti che seguono durante il tempo di lezione un'attività di formazione riconosciuta nell'ambito del quantitativo minimo.

Le nuove disposizioni prevedono che questo tipo di attività (siano esse obbligatorie, facoltative o liberamente scelte dal docente) beneficino del rimborso totale delle spese di viaggio e dei pasti, anche per i corsi organizzati all'interno del Cantone (LFCD art. 10, cpv. 9)⁷. Analogamente, per le attività di formazione continua riconosciute nell'ambito del quantitativo minimo e svolte durante il tempo di lezione, l'assenza del docente può essere coperta tramite supplenza esterna.

Le attività di formazione continua facoltative non iscritte nel quantitativo minimo continuano invece a essere finanziate attraverso il rimborso parziale delle spese sostenute, calcolato dall'ufficio dell'insegnamento o della formazione in base al grado di interesse professionale dell'attività (l'assenza in tempo di scuola è coperta tramite supplenza interna).

Il Cantone partecipa infine al finanziamento delle attività di formazione continua dei docenti attraverso le convenzioni stabilite con gli enti formatori riconosciuti per le prestazioni fornite in materia di formazione continua; lo stesso vale per il finanziamento di attività di formazione organizzate da istituti o gruppi di docenti riconosciute dal Dipartimento che rientrano nel quadro della gestione ordinaria (RFCD, art. 2, cpv. 5).

4.3 Rimborsi

Il rimborso delle spese sostenute dal docente nello svolgimento di un'attività di formazione continua è vincolato ad alcune disposizioni procedurali:

- la stesura di un preventivo delle spese al momento dell'inoltro della richiesta dell'autorizzazione (RFCD, art. 11, cpv. 2);
- la consegna di un attestato di frequenza e di un consuntivo delle spese dopo lo svolgimento dell'attività di formazione continua (RFCD, art. 13, cpv. 1);
- la consegna dell'attestato di frequenza non è necessaria nel caso per attività di formazione continua organizzate dal Dipartimento o che si svolgono presso un istituto di formazione dei docenti riconosciuto.

⁷ Le disposizioni del RFCD circa il rimborso delle spese sono state adeguate a quelle in vigore per i dipendenti dello Stato. A partire dal 1° agosto 2016 il rimborso delle spese di viaggio, dei pasti e di pernottamento sottostanno quindi alle disposizioni previste dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato del 27 settembre 2011.

La procedura di rimborso per le attività facoltative scelte dal singolo docente avviene tramite l'apposito formulario oppure, nel caso di attività organizzate dal Dipartimento o da enti formativi riconosciuti, tramite le liste di presenza comunicate dagli organizzatori agli uffici dell'insegnamento o della formazione.

Nota conclusiva

La pianificazione quadriennale della formazione continua è stata elaborata nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 dalla Divisione della scuola, dalla Divisione della formazione professionale e dai rispettivi uffici dell'insegnamento e della formazione.

Nella stesura della pianificazione e nell'elaborazione di indirizzi e schede descrittive sono stati coinvolti, attraverso gli uffici dell'insegnamento e della formazione, i diversi organi scolastici. La pianificazione è inoltre stata presentata e discussa in seno al Gruppo di lavoro formazione continua dei docenti che si era precedentemente occupato dell'elaborazione di legge e regolamento e nel quale sono rappresentati gli enti formatori riconosciuti e i rappresentanti dei sindacati dei docenti.

La *Pianificazione quadriennale della formazione continua dei docenti (2016-2020)* è pubblicata in forma elettronica sul sito www.ti.ch/formazionecontinuadocenti. Maggiori informazioni possono essere richieste alla Divisione della scuola, Direzione, Viale Portone 12, 6500 Bellinzona, +41 (0)91 814 18 13 (decs-ds@ti.ch).

Repubblica e Cantone
Ticino
Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport

© 2016

Divisione
della scuola

Divisione
Della formazione professionale